



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 del 12 GIU. 2025

OGGETTO: PULIZIA E REGOLARE MANUTENZIONE DEI TERRENI E DELLE AREE PRIVATE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, PER IL DECORO E LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- a far corso dall'inizio della primavera e con il giungere dell'estate, pervengono agli Uffici Comunali numerose e ricorrenti segnalazioni da parte della Cittadinanza afferenti allo stato di degrado, incuria ed abbandono in cui versano plurime aree private, edificabili e non, site fuori ed all'interno del centro abitato;
- il territorio comunale è caratterizzato da numerosi fondi rustici, lotti, aree verdi e porzioni di suolo privato, aree di pertinenza dei fabbricati, situati sul territorio comunale (centro abitato, aree urbane e periurbane, aree extraurbane, zone rurali) in evidente stato di incuria, abbandono e degrado urbano causato dall'omesso intervento manutentivo e di pulizia dei proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei suddetti immobili; a seguito della sopra citata condotta omissiva si verifica l'incontrollata crescita di erbe infestanti, vegetazione spontanea, siepi ed arbusti. Tanto determina l'ingenerarsi di situazioni di grave degrado urbano e pericolo concreto per la sicurezza stradale causando restringimenti della sede viaria, ostruzione della visuale nel percorrere le strade comunali ed assenza di visibilità della segnaletica stradale oltre che un tangibile peggioramento dell'efficienza dell'illuminazione pubblica;
- si rileva inoltre, su tutto il territorio comunale, la presenza di lotti, aree private, giardini privati privi di recinzione delimitativa della proprietà ed in totale stato di abbandono e degrado i quali divengono zone di accumulo di rifiuti e materiali di risulta nonché aree caratterizzate da fitta vegetazione tale da agevolare la formazione di habitat favorevoli ad animali nocivi (ratti, serpenti, etc.) per la tutela dell'igiene pubblica oltre che a costituire condizioni tali da rendere concreto il rischio di innesco di incendi, sia accidentali che dolosi;
- risultano inoltre presenti, anche in ambito urbano, immobili e fabbricati, compresi quelli talvolta abitati, in condizioni di evidente degrado per la mancanza di interventi di manutenzione ordinaria, soprattutto su facciate, recinzioni e pertinenze. Tale stato di incuria compromette il decoro urbano, danneggia l'immagine complessiva della città e può pregiudicare la conservazione degli edifici, in particolare quelli costruiti in muratura tradizionale, maggiormente esposti a fenomeni di degrado strutturale;

- si segnalano, infine, edifici abbandonati e privi di misure di protezione (come griglie, reti o pannellature) che permettono l'accesso a roditori, volatili (piccioni selvatici, etc.) e animali vaganti, con conseguente rischio sanitario.

RILEVATO che il fenomeno di degrado reca gravissimo pregiudizio alla salute pubblica, all'igiene pubblica, al decoro urbano, alla dignità della Comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della Città anche in termini di appetibilità abitativa e commerciale.

CONSIDERATO CHE la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività consacrato all'interno della nostra Carta Costituzionale con riferimento all'art. 9.

DATO ATTO:

- che si rende necessario intervenire tempestivamente con misure, di carattere preventivo e correttivo finalizzate a contrastare comportamenti commissivi ed omissivi che arrecano pregiudizio alla sicurezza pubblica, salute pubblica ed igiene pubblica e che determinano il degrado del patrimonio collettivo, favorendo fenomeni diffusi di incuria, abbandono e malvezzo compromettendo la vivibilità del centro urbano e, in generale, la qualità della vita civile della Comunità;

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e degrado descritte, oltre a compromettere il decoro urbano, contribuiscono a ledere l'immagine complessiva della Città, generando percezioni negative da parte della Cittadinanza e dei visitatori;

tali condizioni determinano un peggioramento delle condizioni igienico sanitarie e ambientali, aumentando il rischio per la salute pubblica e per la sicurezza collettiva, anche in ambito stradale, con effetti potenzialmente gravi sull'ordine e la vivibilità del territorio nonché sull'economia cittadina; l'incuria ed il degrado urbano compromettono anche la fruibilità delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale;

RITENUTO opportuno, ai fini di cui sopra, promuovere un'azione di responsabilizzazione e sensibilizzazione nei confronti dei proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree private, affinché provvedano con tempestività e continuità agli interventi necessari di pulizia, manutenzione e decoro delle proprietà immobiliari in stato di abbandono, con particolare attenzione a quelle situate in prossimità di aree residenziali, civili abitazioni e luoghi ad alta frequentazione pubblica;

VISTI:

- l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana in materia di tutela dell'ambiente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL), con particolare riferimento:
 - all'art. 50, comma 5, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti;
 - all'art. 7-bis, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a regolamenti comunali e ordinanze;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;
- il Titolo III del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- l'art. 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale, relativi all'incendio colposo e all'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità;
- la Legge Regionale della Puglia 12 dicembre 2016, n. 38 – “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 758 del 29 maggio 2023, recante approvazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023–2025”;



- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; - la Legge 24 novembre 1981, n. 688, come modificata dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di pubblicità legale e affissione di manifesti.

VISTO il Regolamento Comunale di DECORO URBANO E DEHORS vigente nel territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/05/2015 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12/05/2016;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ORDINA

- ai proprietari, conduttori, affittuari, o detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli incolti o coltivati;
- ai proprietari, conduttori, affittuari, o detentori di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc... dismesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.; ai proprietari di immobili;
- ai responsabili dei cantieri edili;
- ai proprietari, conduttori, affittuari, o detentori di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari, conduttori, affittuari, o detentori di aree verdi in genere;
- ai proprietari, conduttori, affittuari, o detentori di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi (**in particolar modo esplicitamente per la prevenzione degli incendi, per tutto il periodo estivo è obbligo porre in essere le suindicate condizioni, al fine di creare una idonea fascia parafuoco di isolamento che deve prolungarsi per 15 metri dal ciglio delle strade e altrettanti dagli altri confini**);
2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;
3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, nonché detentori a qualsiasi titolo che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
4. di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e privata incolumità;
5. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;



6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
7. nel periodo dal 1 Luglio al 31 Ottobre, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innescò d'incendio; i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e mantenuti sino al 30 Novembre c.a., con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, anche mediante la realizzazione d'ufficio dei predetti interventi con riversamento dei costi nei confronti dei proprietari e/o detentori a qualsivoglia titolo, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica.

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 7bis del D.L.gs 267/2000 "Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 500,00", salvo le maggiorazioni previste dall'art. 225 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre al risarcimento di eventuali danni, non escluse le azioni di carattere penale, come per legge.

Le Violazioni alle prescrizioni della L.R. n. 38/2016 sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 2.500,00.

DISPONE

In via prioritaria al Servizio di Polizia Locale del Comune di San Ferdinando di Puglia ed a tutti gli altri organi di polizia, le attività di vigilanza e controllo per l'osservanza della presente Ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempienza oltre al risarcimento dei danni, nonché la denuncia alle Autorità competenti, quando sussistono i presupposti.

La presente Ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet del Comune di San Ferdinando di Puglia www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, all'Albo Pretorio online per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 2 - comma 4 - della Legge n. 241/90 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa, per quanto di competenza:

- al Servizio di Polizia Locale del Comune di San Ferdinando di Puglia (pec: polizialocale@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it);
- al responsabile del IV Settore del Comune di San Ferdinando di Puglia (pec: dirigente.lavoripubblici@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it);
- al Comando Stazione Carabinieri di San Ferdinando di Puglia (pec: tfg25586@pec.carabinieri.it);
- al Comando Polizia Provinciale (pec: polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it);
- alla ASL Bat (pec: protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it);
- alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani (pec: protocollo.prefbt@pec.interno.it);
- alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile (pec: servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it).



La presente ordinanza costituisce titolo esecutivo ed è immediatamente eseguibile.

Dalla Residenza Municipale, 11/06/2025



IL SINDACO
Dr. Michele LAMICOPHA